

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea magistrale in “Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace”

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” afferisce alla Classe delle lauree magistrali LM-52 in “Relazioni internazionali” di cui al D.M.16 marzo 2007 – G.U. n. 157 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 155.
2. Il Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” si svolge nella Facoltà di “Scienze politiche”. La struttura didattica competente è il Consiglio di corso di laurea magistrale in “Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace” di seguito indicato con CCLM.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’**Allegato 1** che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” è subordinata al raggiungimento del numero minimo di immatricolati previsto dalla normativa vigente. Ai sensi della delibera del Senato Accademico del 25 giugno 2007 n. 135, il Senato Accademico potrà riconsiderare tale soglia.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” devono inoltre essere in possesso di conoscenze specifiche negli ambiti disciplinari indicati nel successivo comma 3. Il possesso di tali conoscenze, competenze e abilità sarà verificato attraverso le procedure di cui al successivo comma 3.
2. Il Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” è ad accesso libero per gli studenti che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.

3. Per potersi iscrivere al Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**”, lo studente deve essere in possesso di specifici requisiti curricolari e di adeguata personale preparazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/2004, che saranno verificati e valutati sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso della laurea nella classe L-36 ex DM 270/04, Corso di laurea “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani”, oppure della laurea nella classe XV ex DM 509/99, Corso di laurea “Scienze politiche e relazioni internazionali” conseguiti presso l’Università degli Studi di Padova;

b) possesso della laurea nella classe di cui alla lettera precedente conseguita in altri Atenei oppure in altre classi conseguita presso l’Università di Padova o altri Atenei purché abbia conseguito almeno n. 70 CFU nei seguenti SSD:

Ambiti disciplinari	Settori Scientifico-Disciplinari (SSD)	CFU
Discipline di formazione interdisciplinare		
Istituzioni di diritto pubblico, Storia contemporanea, Economia politica, Statistica, Storia delle dottrine politiche, Sociologia generale	IUS/09, M-STO/04, SECS-P/01, SECS-S/01, SPS/02, SPS/07	25
Discipline giuridiche		
Diritto internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani, Diritto internazionale umanitario e penale, Diritti umani	IUS/13, IUS/20	20
Discipline politologiche		
Scienza politica, Relazioni internazionali, Filosofia politica	SPS/04, SPS/01	15
Discipline linguistiche		
Lingua inglese, seconda lingua	L-LIN/12	10
	Totale	70

È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei CFU richiesti.

Qualora il candidato non sia in possesso dei requisiti curricolari, potrà acquisire i CFU mancanti anche nella propria Università, prima dell’iscrizione all’Università di Padova.

Qualora alcuni insegnamenti non facciano parte dell’offerta formativa dell’Università di provenienza, il candidato potrà acquisire i relativi CFU mancanti presso l’Università di Padova, prima dell’iscrizione alla laurea magistrale, scegliendoli come “singoli insegnamenti” tra quelli attivati nel primo livello.

L’iscrizione a “singoli insegnamenti” presso l’Università di Padova è regolata dall’apposito Regolamento, consultabile nel sito web dell’Ateneo.

Le modalità dell’iscrizione a “singoli insegnamenti” sono specificate nel calendario di ogni anno accademico.

c) Voto di laurea minimo pari a 77/110 per chi è in possesso di lauree ex DM 509 e pari a 100 per chi è in possesso di lauree ex DM 270.

3-bis) Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel *curriculum*, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti

in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione, secondo modalità definite dal CCLM.

4. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Facoltà, per gli studenti che abbiano conseguito la Laurea nello stesso anno accademico, e in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” è organizzato in un unico *curriculum*, secondo quanto indicato nell'**Allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei *curricula* viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del CCLM, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.

2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**”, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'**Allegato 2**, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'**Allegato 2**, sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Scienze politiche sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota riportata nell'**Allegato 2**.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Diritto pubblico internazionale e comunitario, Fisica, Scienze dell'educazione, Sociologia, Storia e filosofia del diritto e diritto canonico, Studi internazionali, Studi storici e politici, nonché presso il sito web del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'**Allegato 2** è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- a) caratterizzanti;
- b) affini o integrative;
- c) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame)

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM ai fini del coordinamento didattico. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le modalità con cui si svolge l'accertamento deve rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli appelli previsti al comma 1.

5. I risultati degli stage verranno verificati secondo modalità fissate dal CCLM.

6. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati secondo le modalità stabilite dal CCLM.

7. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata con un accertamento conclusivo secondo quanto stabilito dal precedente comma 3.

8. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'**Allegato 2**, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea magistrale. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.

9. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 7 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCLM dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCLM può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale dovrà consistere nella presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente su argomenti coerenti con il percorso di studi e il cui titolo è approvato da

un docente relatore e controfirmato dal Presidente del CCLM. Lo studente dovrà dimostrare capacità di elaborazione autonoma e di progettualità.

2 La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA.

3 La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU secondo quanto indicato nell'**Allegato 2** al presente Regolamento. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del corso di studio (2 anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche, ancorché non obbligatoria, è fortemente consigliata.

2. Il Corso di laurea magistrale in “**Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace**” prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 8 – Iscrizione al secondo anno

Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di almeno 27 CFU. In mancanza di tale requisito, lo studente viene iscritto come ripetente del primo anno di corso per un numero massimo di 3 volte e comunque non sono consentite più di 5 ripetizioni nell'intero corso di studio, pena la decadenza.

Per gli studenti in regime di studio a tempo parziale, è richiesta l'acquisizione di almeno 15 CFU.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguata personale preparazione, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del presente Regolamento.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCLM secondo i seguenti criteri:

a) se lo studente proviene da un corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 2** direttamente riconosciuta è pari al 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM. Qualora il corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;

b) se lo studente proviene da un corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 2** direttamente riconosciuta è pari al 60%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCLM;

c) se lo studente proviene da un corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il riconoscimento dei CFU sarà valutato di volta in volta dal CCLM.

2. In caso di riconoscimento, verrà mantenuto il voto attribuito ai CFU conseguiti.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, di norma entro il terzo mese del secondo anno di corso.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCLM, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea magistrale di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla classe di afferenza del Corso di laurea magistrale, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCLM, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCLM stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCLM si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i due anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCLM.

Art. 15 – Norma transitoria

In sede di prima applicazione dei requisiti di ammissione stabiliti dal presente regolamento, considerata la contestuale disattivazione dei Corsi di laurea specialistica della Facoltà, in deroga all'art. 2, comma 3, punto b) e solo per i laureati che si iscrivono nell'a.a. 2008/2009, è ammessa una tolleranza fino al massimo del 20% dei CFU richiesti.

Allegato 1

Ordinamento didattico del Corso di studio con obiettivi formativi specifici e quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale.

Allegato 2

L'allegato 2 (Piano delle attività didattiche) del corso di laurea magistrale in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" è pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà, all'indirizzo:

<http://www.scipol.unipd.it/didattica.aspx?id=4&idsub1=11&DM=270&CRSTD=IPD&CRSBS=False&DEBUG=N&CDSID=30>